



AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE.

**Ai sensi dell’art. 56 c.1 lett. h) nn. 1, 2, e 5 del d.lgs n. 36/2023
(approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.)**

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Istituzione dell’Elenco dei legali esterni	3
TITOLO II - MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO	5
Art. 3 - Requisiti di ammissione per l’iscrizione nell’Elenco	5
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda.....	7
Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco	10
Art. 6 - Conferimento di incarico	11
Art. 7 - Cancellazione dall’Elenco	12
TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMPENSO PROFESSIONALE	12
Art. 8 - Onorario. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali.....	12
Art. 9 - Registro degli incarichi	14
TITOLO IV - PUBBLICITA’ E TRATTAMENTO DEI DATI	14
Art. 10 - Pubblicità degli incarichi	14
Art. 11 - Trattamento dei dati personali dei professionisti.....	15
TITOLO V - NORME DI RINVIO, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE	15
Art. 12 - Norma di rinvio	15
Art. 13 - Norme transitorie e finali	16



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale o ad esso associati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c. 1 lett. h) nn. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, ai professionisti esterni all'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Regione Puglia (di seguito A.Re.S.S. Puglia), nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2, 3, 5 del suddetto decreto, nonché dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, sanciti all'art. 1 c. 1 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 della Costituzione.

2. Per "incarichi di patrocinio legale" si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti da A.Re.S.S. Puglia in caso di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi alle Autorità giurisdizionali, in tutti i gradi di giudizio.

3. Il presente Regolamento si conforma, inoltre, alla definizione di "contratti esclusi", di cui all'art. 2 lett. m) dell'Allegato 1.1. del D.lgs. n. 36/2023, che definisce tali quei contratti previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della Direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/2/2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della Direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/2/2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice.

Art. 2 - Istituzione dell'Elenco dei legali esterni.

1. L'A.Re.S.S. Puglia, non disponendo di una Avvocatura interna, intende procedere alla individuazione di professionisti legali esterni.

2. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni per la rappresentanza e difesa dell'Agenzia è istituito, alle condizioni e con le modalità di cui al presente Regolamento, un apposito Elenco aperto, identificato anche solo come "Elenco aziendale", di avvocati libero professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, secondo le modalità di seguito descritte.

3. L'Elenco aziendale è suddiviso in Sezioni distinte per tipologia di materia:

- Sezione A – Amministrativo
- Sezione B – Civile
- Sezione C – Lavoro
- Sezione D – Penale





- Sezione E – Tributario

4. L'iscrizione nell'Elenco aziendale avviene su domanda del professionista, singolo o associato, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'A.Re.S.S. Puglia, secondo le modalità definite in specifico dall'“Avviso pubblico”, che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

5. L'inserimento del professionista nell'Elenco aziendale avviene a seguito di esame sulla regolarità e completezza dell'istanza pervenuta e della documentazione ivi allegata.

6. L'iscrizione nell'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione dell'“Avviso pubblico” sull'Albo pretorio *on line* e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Agenzia. L'Avviso sarà pubblicato, per almeno 30 (trenta) giorni, sul sito web istituzionale dell'Agenzia.

7. A seguito della fase istruttoria, verrà istituito apposito Elenco dei professionisti legali, che sarà reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, avendo effetto di notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione, ai sensi della normativa vigente.

L'Elenco ha durata illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell'Agenzia. L'Elenco è sempre “aperto” all'iscrizione degli avvocati in possesso dei requisiti richiesti e sarà soggetto a revisione mediante aggiornamento con cadenza semestrale - senza necessità di ulteriore pubblicazione di nuovo Avviso pubblico - previo esame delle istanze all'uopo pervenute all'Agenzia, entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, mediante:

- a) iscrizione dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta nel semestre precedente, previo esame delle domande e verifica dei requisiti richiesti nell'Avviso;
- b) cancellazione dei professionisti che non risultino più in possesso dei requisiti;
- c) variazione della Sezione per tipologia di materia scelta dal professionista.

8. Nelle more dell'effettivo aggiornamento con atto formale, resta in vigore l'ultimo Elenco dei professionisti esterni approvato con Deliberazione del Direttore Generale.

9. Sul sito *web* istituzionale sono pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre l'Elenco aziendale, anche i singoli incarichi legali conferiti, secondo le disposizioni normative sulla trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

10. Ciascun professionista, in ragione delle documentate competenze ed esperienze professionali possedute, comprovate dal *curriculum vitae et studiorum*, potrà richiedere l'iscrizione per una sola delle cinque Sezioni specificate al punto n. 3 del presente articolo. Ad eccezione degli studi associati e delle società di professionisti, verrà escluso il singolo professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di una Sezione. Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati a mezzo pec.





11. I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, in possesso dei requisiti e ritenuti idonei, verranno inseriti nell'Elenco aziendale in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

12. In via eccezionale e con adeguata motivazione, l'Agenzia si riserva la facoltà di derogare ai criteri fissati dal presente Regolamento ed affidare direttamente incarichi, anche a professionisti non inseriti nell'Elenco, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando i termini per la costituzione in giudizio, ovvero per il corretto espletamento dell'incarico, risultino - per causa non imputabile all'Amministrazione - inconciliabili con la procedura prevista in via ordinaria per l'affidamento legale (nei casi di necessità ed urgenza);
- b) quando il procedimento sia suscettibile di riunione con altro giudizio già affidato ad un Avvocato designato dall'Agenzia, ancorché non inserito nell'Elenco;
- c) quando l'incarico riguardi fattispecie di particolare difficoltà, complessità e peculiarità (anche economica), tali da rendere opportuno l'affidamento a soggetto che ha già trattato, con risultati positivi, la medesima materia nell'interesse dell'Amministrazione o di altre P.A.;
- d) quando il procedimento implichi la soluzione di dibattuti problemi tecnico-giuridici di rilevante complessità (anche economica), che richiedano il ricorso a un professionista altamente specializzato nel settore o di particolare esperienza (nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a studiosi della materia, docenti universitari e/o ricercatori);
- e) nei casi di prosecuzione di giudizi in gradi successivi al primo, anche promossi innanzi ad una Giurisdizione superiore, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, salvo che egli stesso non risulti in possesso dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori;
- f) quando gli incarichi comportino la difesa dell'Ente dinanzi agli organi di giustizia della Comunità Europea, l'Amministrazione non è vincolata al presente Elenco.

Nei casi su menzionati, l'incarico viene conferito con deliberazione del Direttore Generale attestante le ragioni della deroga, previa acquisizione del preventivo di spesa del legale, formulato in conformità ai tariffari di cui alle tabelle dei parametri forensi allegati al DM n. 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022 e nel rispetto della Legge n. 49/2023 sull'equo compenso.

TITOLO II - MODALITA' DI ISCRIZIONE E CONFERIMENTO INCARICO.

Art. 3 - Requisiti di ammissione per l'iscrizione nell'Elenco.

1. Il professionista interessato può essere iscritto nell'Elenco aziendale in qualità di libero professionista, singolo o associato, se in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- a) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali che riguardino



l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) non aver subito sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio; in caso di sanzioni disciplinari subite, il quinquennio decorre dalla completa esecuzione della sanzione o, in caso di radiazione, dalla data della nuova iscrizione all'Albo;

f) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, rispetto alla data di presentazione della domanda;

g) eventuale iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori - per colui che ne sia in possesso ed aspiri ad assumere la difesa dell'Ente innanzi le stesse;

h) essere in possesso dell'assicurazione, in corso di validità, per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, ai sensi della normativa vigente in materia, con l'indicazione del massimale assicurato;

i) non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, e di impegnarsi a comunicare alla stessa l'insorgenza di qualsiasi causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 60 giorni dall'insorgere delle stesse;

j) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e di non versare in alcun conflitto di interesse anche ai sensi del Codice Deontologico Forense;

k) non aver avuto rapporti di patrocinio legale contro l'A.Re.S.S. Puglia negli ultimi due anni;

l) di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;

m) non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive integrazioni;

n) essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;

o) non avere in corso - in proprio o in qualità di difensore di altre parti - cause promosse contro l'A.Re.S.S. Puglia. I professionisti, che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare tale circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco;

p) non essere stati destinatari di provvedimenti di risoluzione e/o revoca di precedenti incarichi conferiti dall'Agenzia, ovvero di comunicazioni con cui l'Amministrazione contesta la violazione della diligenza professionale richiesta per l'espletamento dell'incarico;

q) non aver subito provvedimenti giudiziari, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una Pubblica Amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;

r) non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei Conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una Pubblica Amministrazione, per danno erariale;



- s) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- t) *curriculum vitae et studiorum*, con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie relative alla specifica Sezione, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, per la quale si chiede l'iscrizione, con evidenza delle principali cause seguite;
- u) aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento di questa Agenzia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente;
- v) aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni all'Ente".

2. Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'Elenco aziendale e mantenuti per tutto il periodo di inserimento nell'Elenco medesimo. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione e/o cancellazione dall'Elenco, che verrà comunicato agli interessati a mezzo pec.

3. L'Elenco sarà pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ente, avendo effetto di notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda.

1. L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda da parte del professionista interessato, o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione della Sezione (massimo una) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae et studiorum*.

2. L'istanza, sottoscritta digitalmente dal professionista, dovrà essere corredata dalle seguenti autocertificazioni, rilasciate con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine ai seguenti stati:

- a) indicazione dei dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza), del Foro di appartenenza con data di prima iscrizione e successive variazioni, del domicilio professionale, dei recapiti fissi, mobili, di posta elettronica ordinaria e certificata;
- b) numero codice fiscale/partita IVA;
- c) eventuale abilitazione al patrocinio innanzi le Magistrature Superiori, ove in possesso, e relativa data di decorrenza;
- d) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al precedente art. 3;
- e) indicazione della Sezione (massimo una), di cui all'art. 2 punto 3) del presente Regolamento, per la quale si richiede l'iscrizione, anche al fine di consentire il principio di rotazione degli incarichi legali;
- f) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di eventuali situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco aziendale;





g) dichiarazione di presa visione del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti di A.Re.S.S. Puglia, pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ed impegno a rispettarlo;

h) dichiarazione, ai sensi del GDPR 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, sull'utilizzo dei propri dati personali da parte dell'Agenzia per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente atto e per la eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione professionale;

i) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'A.Re.S.S. Puglia, o in conflitto con gli interessi della medesima Agenzia, per tutta la durata del rapporto instaurato con la stessa e per il biennio successivo alla cessazione dell'incarico.

3. L'iscrizione nell'Elenco aziendale resta subordinata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, salvo l'onere di ulteriore verifica all'atto di conferimento dell'incarico. L'Agenzia si riserva, inoltre, di verificare - in qualsiasi momento - il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione, per tutta la durata della stessa.

4. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi.

5. L'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.

6. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena del mancato inserimento nell'Elenco, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art 3 del presente Regolamento;

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

c) *curriculum vitae et studiorum*, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto con firma digitale, dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nell'ambito di specializzazione inerente alla specifica Sezione per la quale si chiede l'inserimento nell'Elenco in discorso (ad esempio, degli incarichi assolti, degli incarichi svolti in favore di Enti pubblici, delle attività svolte e delle specializzazioni, docenze, articoli pubblicati, dei corsi e dei seminari conseguiti in merito, ecc.).

7. Gli studi associati potranno indicare un solo avvocato per ciascuna Sezione di cui all'art. 2 punto 3) del presente Regolamento; non saranno ammesse candidature da parte di due o più avvocati dello stesso studio associato per la medesima Sezione.

8. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei





requisiti prescritti, in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere, comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Elenco dell'intero studio associato.

9. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione e/o l'esclusione dall'Elenco, sia del singolo professionista e sia dell'associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l'iscrizione dello studio associato avviene sulla base dei *curricula* dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

10. Nel caso in cui uno studio/associazione/società sia iscritto nell'Elenco, è inammissibile la domanda presentata dal singolo professionista che ne faccia parte. Allo stesso modo risulta inammissibile, la domanda di iscrizione nell'Elenco presentata da uno studio/associazione/società, nell'ipotesi in cui uno dei professionisti componenti sia già iscritto.

11. L'iscrizione nella Sezione richiesta dell'Elenco aziendale avviene in ordine alfabetico. In ogni caso, l'Agenzia potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui produrre eventuali chiarimenti o integrazioni documentali, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo. In caso di esclusione, verrà data comunicazione scritta all'interessato a mezzo pec.

12. I professionisti inseriti nell'Elenco dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione che dovesse intervenire, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, sia in merito ai propri recapiti professionali.

13. I *curricula* presentati dai professionisti, saranno esaminati dall'Agenzia che ne verificherà la professionalità richiesta, sulla base delle informazioni riportate, per il corretto inserimento dei professionisti nelle Sezioni indicate nella domanda. Pertanto, gli stessi dovranno essere resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, affinché il professionista sia consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 dello stesso decreto, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi e con autorizzazione al trattamento dei dati forniti che saranno raccolti e trattati, ai sensi del GDPR 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, con le modifiche apportate dal D.L. n. 139/2021 convertito con modificazioni dalla L. 205/2021, dal d.lgs. 24/2023, con effetto a decorrere dal 15/7/2023, e dal D.L. n. 19/2024 convertito con modificazioni dalla L. 56/2024, per le finalità del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

14. In ogni caso, l'iscrizione all'Elenco aziendale non attribuisce alcun diritto ad essere affidatari di incarichi legali da parte dell'Agenzia.



Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco.

1. Gli incarichi esterni per l'attività di consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, per la tutela dei diritti ed interessi dell'Agenzia, sono conferiti con deliberazione del Direttore Generale, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 1 del presente Regolamento.

2. L'istruttoria dell'atto di conferimento è curata dal Servizio Affari Istituzionali e Performance dell'Agenzia, su indicazione del Direttore Amministrativo e del Direttore Generale, d'intesa con il Servizio competente per materia in relazione all'oggetto della controversia. La fase concernente le valutazioni previste dal presente articolo sono di competenza del Servizio aziendale competente per la materia oggetto di contenzioso, con il supporto del Servizio Affari Istituzionali e Performance.

3. La scelta del legale incaricato sarà effettuata, attingendo almeno tre nominativi dalla Sezione di interesse, salvo il disposto dell'art. 2 del presente Regolamento, previa procedura di valutazione dei preventivi di spesa e dei *curricula* dei professionisti, secondo le seguenti modalità:

- invito a tutti gli iscritti nella Sezione di interesse, a presentare preventivo del compenso, al lordo di ogni onere e spesa, assumendo quale valore di riferimento i tariffari di cui alle tabelle dei parametri forensi allegati al DM n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 e nel rispetto della Legge n. 49/2023 sull'equo compenso, ridotto del 50%, salva ulteriore riduzione percentuale offerta dal professionista, oltre oneri come per legge e spese generali;
- il corrispettivo del professionista incaricato dovrà essere ispirato a criteri di maggior convenienza per l'Agenzia, in termini di rapporto tra qualità dell'attività professionale offerta ed onere economico posto a carico dell'Amministrazione, la quale potrà ricorrere a procedure comparative tra più professionisti per l'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) specializzazioni per materia ovvero maggior esperienza e competenza tecnica nell'ambito richiesto dallo specifico incarico da affidare, dichiarate/a nei *curricula* ovvero ulteriormente precisate all'atto della manifestazione di interesse tenuto conto dell'anzianità di servizio, del numero di incarichi ricevuti e della loro pertinenza rispetto alla materia dell'incarico di cui trattasi;
 - b) Foro di competenza della causa da affidare;
 - c) casi di pregressa positiva collaborazione con l'Agenzia in relazione alla medesima o simile questione ovvero di consequenzialità (es. gravami a seguito di precedenti gradi di giudizio conclusi in senso positivo all'Amministrazione) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto (es. litispendenza, connessioni oggettive e soggettive); si sottolinea che in presenza di tali situazioni, l'Amministrazione non applicherà il principio di rotazione;
 - d) applicazione del principio di rotazione degli incarichi tra i professionisti inseriti nell'Elenco, a



parità di requisiti;

- e) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dalle altre norme vigenti in materia;
- f) minor preventivo di spesa offerto.

4. Effettuata la scelta del professionista, incaricato sulla base delle valutazioni compiute di cui ai punti precedenti, si procederà alla pubblicazione dei relativi atti e provvedimenti di competenza, nelle pertinenti Sezioni di “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia.

5. Nelle ipotesi di violazione delle previsioni di cui agli art. 3 lett. l) e art. 4 lett. f) e g), del presente Regolamento, l’incarico conferito dall’Agenzia è risolto automaticamente. Per effetto della risoluzione, al professionista è dovuto unicamente il compenso originariamente pattuito per le attività espletate fino al momento della comunicazione della revoca.

Art. 6 - Conferimento di incarico.

1. All’atto di conferimento dell’incarico, il professionista sottoscriverà apposito “Disciplinare di incarico per prestazioni professionali”, che dovrà espressamente avere il seguente contenuto minimo e contemplare le attività qui di seguito indicate, senza ulteriori oneri per l’Ente:

- a) l’indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai medi tariffari dello scaglione di riferimento, di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 del Ministero della Giustizia e nel rispetto della Legge n. 49/2023 sull’equo compenso, salvo eventuali e successive modifiche intervenute;
- c) l’obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte;
- d) l’obbligo del professionista ad unificare o richiedere l’unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) l’obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice Deontologico Forense e del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti adottato dall’Agenzia;
- f) l’obbligo del professionista incaricato di relazionare costantemente per iscritto all’Agenzia sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza e, successivamente, con riferimento all’andamento del giudizio, sull’esito delle singole udienze, con l’indicazione dell’attività posta in essere; il professionista, inoltre, invierà in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari;
- g) l’obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h) l’obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i) l’indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati

nell'esercizio dell'attività professionale;

j) la garanzia della propria personale reperibilità, anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 7 - Cancellazione dall'Elenco.

1. Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco potrà, in ogni momento, chiederne la cancellazione. La cancellazione dall'Elenco aziendale avviene su istanza del professionista, in qualunque momento, qualora lo stesso non fosse più interessato.

2. L'A.Re.S.S. Puglia dispone la cancellazione, con effetto immediato, dall'Elenco dei professionisti che:

- a) non siano più in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco aziendale di cui al presente Regolamento;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati dall'Agenzia o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con l'Amministrazione;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d) rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento;
- e) abbiano promosso giudizi avverso l'Amministrazione o assunto incarichi in conflitto con gli interessi della stessa;
- f) non abbiano tempestivamente comunicato l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013;
- g) abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- h) abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMPENSO PROFESSIONALE.

Art. 8 - Onorario. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali.

1. L'onorario pattuito con il professionista, da pattuirsi prima del formale conferimento dell'incarico, dovrà rispettare i parametri tariffari medi previsti dalle tabelle forensi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 del Ministero della Giustizia, e nel rispetto della Legge n. 49/2023 sull'equo compenso, ridotti del 50%, salvo ulteriore riduzione percentuale offerta dal professionista.

2. Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., su documentazione trasmessa dal Servizio competente per materia in relazione all'oggetto della controversia di A.Re.S.S. Puglia, successivamente al conferimento di incarico.

3. Nel preventivo di spesa devono essere indicati espressamente gli oneri cui il professionista è soggetto al momento del conferimento dell'incarico e la eventuale dichiarazione di avvalersi del regime forfettario.
4. Le modalità utilizzate per la stesura del preventivo (ivi comprese le percentuali di sconto praticate), all'atto del conferimento del primo incarico, dovranno essere tenute ferme anche in relazione ad eventuali, ulteriori gradi del giudizio rispetto ai quali l'incarico venga eventualmente confermato per assicurare continuità nella linea difensiva.
5. Nello stesso preventivo deve essere espressamente specificata la eventuale richiesta delle spese generali previste ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, con la precisazione che l'omissione di detta indicazione, verrà considerata come rinuncia tacita e non erogabile in sede di liquidazione.
6. Qualora la sentenza favorevole all'Agenzia condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il professionista incaricato curerà - per conto ed in nome dell'Amministrazione e senza ulteriore compenso - l'attività di messa in esecuzione della medesima, il recupero dei crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel/i giudizio/i dallo stesso trattati.
7. Le somme eventualmente riscosse, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, saranno oggetto di compensazione con gli onorari che si andranno a liquidare al professionista incaricato.
8. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
9. Il professionista individuato nell'assolvimento dell'incarico conferito ha facoltà di avvalersi di avvocati e collaboratori che fanno parte del proprio studio oppure, nel caso di attività da svolgersi fuori della propria sede, di altri avvocati in qualità di domiciliatari. In questi casi, il preventivo prodotto sarà comprensivo anche degli oneri e delle spese di domiciliazione, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese in ordine alla predetta incombenza. Tra l'A.Re.S.S. Puglia ed il domiciliatario, in particolare, non intercorrerà alcun tipo di rapporto giuridico e/o economico. Con l'accettazione dell'incarico, il professionista assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
10. Nell'ambito del compenso pattuito ed indicato nel "Disciplinare di incarico", su richiesta del professionista, si potranno autorizzare anticipazioni nella misura massima del 30%, a fronte della presentazione della parcella di acconto da parte dello stesso e dietro emissione all'Agenzia di regolare fattura elettronica, nel termine di 60 giorni dall'emissione di quest'ultima.
11. Preventivamente all'invio della fattura elettronica è fatto obbligo per il professionista di

inviare notula *pro forma* all'Ente, che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

12. E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa previdenziale di appartenenza (DURC).

13. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superino l'importo complessivo di 1500,00, non si darà luogo ad anticipazioni.

Art. 9 - Registro degli incarichi.

14. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, è istituito presso A.Re.S.S. Puglia, un "Registro degli Incarichi".

15. Il Servizio Affari Istituzionali e Performance provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Elenco aziendale, alla tenuta ed aggiornamento del suddetto Registro, nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) oggetto dell'incarico;
- c) estremi dell'atto di incarico;
- d) importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate.

16. L'adempimento di cui al presente articolo è soddisfatto anche mediante la pubblicazione dei dati nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Consulenti e Collaboratori", del sito istituzionale dell'Agenzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

TITOLO IV - PUBBLICITA' E TRATTAMENTO DEI DATI.

Art. 10 - Pubblicità degli incarichi.

1. Gli incarichi legali conferiti, oltre che nell'Albo Pretorio istituzionale, sono pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Consulenti e Collaboratori", sub sezione "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", del sito istituzionale dell'Agenzia, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica dal Servizio Risorse Umane, nel rispetto dei principi di prevenzione della corruzione di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'Agenzia.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali dei professionisti.

1. I dati forniti dai professionisti saranno raccolti e trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. n. 19/2024, convertito con le modificazioni della L. n. 56/2024, per le finalità del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati nel rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni di legge, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che informatizzati.
3. La richiesta di iscrizione nell'Elenco vale quale accettazione e consenso al trattamento.
4. Il professionista richiedente l'iscrizione gode dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR 679/2016/UE.
5. Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dall'Agenzia per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n 196 "Codice in materia dei dati personali" aggiornato con le modifiche apportate dal DL 2/3/2024 n. 19 convertito con le modificazioni della L. 29/4/2024 n. 56.
6. Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l'AReSS Puglia, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33- 70121 – Bari CF-93496810727, PI-08238890720 email : direzionegenerale@aress.regione.puglia.it.

TITOLO V - NORME DI RINVIO, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE.

Art. 12 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile, la normativa in materia di appalti pubblici, e, limitatamente ai compensi, le disposizioni del D.M. 55/2014 modificato dal D.M 147/2022, salve eventuali e successive modifiche, nonché il Codice Deontologico Forense e la Legge professionale Forense - L. n. 247/2012.
2. L'A.Re.S.S. Puglia si riserva la facoltà di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente Regolamento per ragioni di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto e/o del quadro normativo di riferimento.



Art. 13 - Norme transitorie e finali.

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, perderanno efficacia i Regolamenti e le disposizioni approvati in precedenza per la disciplina della medesima materia, fermo restando l'applicazione agli incarichi affidati nella loro vigenza e fino ad esaurimento dell'efficacia degli stessi.
2. Resterà efficace e, quindi, utilizzabile dall'Agenzia, l'Elenco dei professionisti esterni all'Ente, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/07/2024, sino alla definizione delle procedure inerenti al nuovo Avviso pubblico.
3. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione sull'Albo pretorio *on line* dell'Agenzia.

